

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

CAMERA DI CONSIGLIO
nn. 1-3: Ammissibilità referendum

Mercoledì 11 gennaio 2017
ore 9,30

Stampato il 5 gennaio 2017

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	-----------------------	---------	-------------------	------------------	------

1 ref. 170

Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad oggetto le seguenti disposizioni:

- art. 29, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", comma 2°, limitatamente alle parole "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti," e alle parole " Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori."

(Referendum abrogativo - Seconda richiesta referendaria - Lavoro - «Abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti»)

per CAMUSSO Susanna Lina Giulia e BASEOTTO Giovanni Marco Mauro, n.q. di componenti del comitato promotore del referendum, e BASEOTTO Giovanni Marco Mauro, anche n.q. di presentatore:
Avv. Vittorio ANGIOLINI
Avv. Amos ANDREONI

per Presidente del Consiglio di ministri:
Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

MORELLI

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ref. 169		<p>Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad oggetto le seguenti disposizioni:</p> <p>- d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza;</p> <p>art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", con riferimento a:</p> <p>- comma 1°, limitatamente alle parole "previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 del codice civile";</p> <p>- comma 4°, limitatamente alle parole "per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili," e alle parole ", nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto";</p> <p>- comma 5°, nella sua interezza;</p> <p>- comma 6°, limitatamente alla parola "quinto" e alle parole ", ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle</p>	<p>per CAMUSSO Susanna Lina Giulia e BASEOTTO Giovanni Marco Mauro, n.q. di componenti del comitato promotore del referendum, e BASEOTTO Giovanni Marco Mauro, anche n.q. di presentatore: Avv. Vittorio ANGIOLINI Avv. Amos ANDREONI</p> <p>per Presidente del Consiglio di ministri: Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA</p>	SCIARRA	

previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi" e alle parole ", quinto o settimo";

- comma 7°, limitatamente alle parole "che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" e alle parole "; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo";

- comma 8°, limitatamente alle parole "in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento", alle parole "quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di" e alle parole ", anche se ciascuna unità produttiva singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti"

(Referendum abrogativo - Prima richiesta referendaria - Lavoro e occupazione - «Abrogazione disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi»)

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

3	ref. 171		<p>Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad oggetto le seguenti disposizioni:</p> <p>- artt. 48, 49 (come modificato, al comma 3°, dal d. lgs. n. 185/2016) e 50 d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7°, legge 10 dicembre 2014, n. 83 (voucher)"</p> <p>(Referendum abrogativo - Terza richiesta referendaria - Lavoro e occupazione - «Abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio [voucher]»)</p>	<p>per CAMUSSO Susanna Lina Giulia e BASEOTTO Giovanni Marco Mauro, n.q. di componenti del comitato promotore del referendum, e BASEOTTO Giovanni Marco Mauro, anche n.q. di presentatore: Avv. Vittorio ANGIOLINI Avv. Amos ANDREONI</p> <p>per Presidente del Consiglio di ministri: Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA</p>	PROSPERETTI	
4	ord. 289/2015	<p>ord. 21 aprile 2015 Tribunale di Prato</p> <p>- S. P.</p>	<p>art. 168 bis codice penale, come inserito da art. 3, c. 1°, legge 28/04/2014 n. 67; artt. 464 bis e seguenti codice di procedura penale, come aggiunti da art. 4, c. 1°, lett. a), legge 28/04/2014 n. 67</p> <p>(Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Mancata previsione di un termine massimo di durata della prestazione di lavoro di pubblica utilità e dei criteri utili per la sua determinazione)</p> <p>- rif. artt. 3, 24 e 27 Costituzione</p>	Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI	LATTANZI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	ord. 114/2016	ord. 29 luglio 2014 Commissione tributaria provinciale di Milano - G. G. c/ Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Milano	art. 17 bis decreto legislativo 31/12/1992 n. 546, come inserito da art. 39, c. 9°, decreto-legge 06/07/2011 n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15/07/2011 n. 111 (Contenzioso tributario - Controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate - Obbligo di presentare preliminarmente reclamo all'Amministrazione che ha emanato l'atto, a pena di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria provinciale - Rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità in ogni stato e grado del giudizio - Attribuzione al reclamo degli effetti del ricorso decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del primo o che si sia conclusa la mediazione - Decorrenza da tale data dei termini di costituzione in giudizio - Condanna della parte soccumbente in giudizio a rimborsare le spese del procedimento di reclamo in misura pari al 50% delle spese del giudizio) - rif. artt. 3, 24 e 111 Costituzione	Avv. STATO: Gianni DE BELLIS	CAROSI	
6	ord. 94/2016	ord. 8 aprile 2013 G.U.P. Tribunale di Viterbo - D. L. H.	art. 4 bis decreto-legge 30/12/2005 n. 272, convertito, con modificazioni, in legge 21/02/2006 n. 49 (Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope - Trattamento sanzionatorio) - rif. artt. 3, 77, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione, in relazione ad art. 4 decisione quadro Consiglio dell'Unione europea 25/10/2004 n. 757		CARTABIA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	-----------------------	---------	-------------------	------------------	------

7	ord. 145/2015	ord. 27 marzo 2015 Corte d'appello di Roma - D. J. ed altri c/ Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e ANAS Spa	art. 36 decreto-legge 06/07/2011 n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15/07/2011 n. 111; art. 11 decreto-legge 29/12/2011 n. 216, convertito, con modificazioni, in legge 24/02/2012 n. 14; art. 12 decreto-legge 06/07/2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 07/08/2012 n. 135 (Impiego pubblico - Trasferimento del personale ANAS, in servizio presso l'ufficio IVCA [Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali] alla data del 31 maggio 2012, prima all'Agenzia per le Infrastrutture stradali e poi alla Struttura presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) - rif. artt. 3, 51 e 97 Costituzione	per ANAS Spa: Arturo MARESCA Avv. STATO: Marco STIGLIANO MESSUTI	ZANON	
8	ord. 348/2015	ord. 5 novembre 2015 Giudice di pace di Grosseto - P. P. c/ Equitalia Centro Spa di Grosseto e Ufficio territoriale del Governo di Grosseto	art. 27, c. 6°, legge 24/11/1981 n. 689 (Sanzioni amministrative - Ritardo nel pagamento della sanzione pecuniaria [in specie, irrogata per violazione di norme del codice della strada] - Maggiorazione della somma dovuta di un decimo per ogni semestre, fino a quello di trasmissione del ruolo all'esattore - Previsione avulsa da ogni riferimento ai tassi correnti di mercato ed a quelli previsti in materia tributaria) - rif. artt. 2, 3, 53 e 97 Costituzione	Avv. STATO: Gianna Maria DE SOCIO	BARBERA	